

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti pronunzia la seguente

P	4	SENTENZ	. A		
nella causa civ	rile iscritta al n. r		promossa	el	
	DIK	da (C.F.	oarmi), con il	patrocinio
dell'avv.	5.7	e	dell'avv.		
ď	pres	ei sso il difenso	lettivamente ore avv.	domiciliato	o in
z.	e dell'avv.), con il	patrocinio	dell'avv.	
elettivamente difensore avv.	domiciliato in				presso il
dall'arm	•		dell'avv.	,, con il	patrocinio
dell'avv.)	. е	den avv.		
	nres	., el sso il difenso	lettivamente	domiciliato	o in
dell'avv.	pres	e e	dell'avv.	, con il	patrocinio
	9				

pagina 1 di 6

.,	elettivamente	domiciliato	in
. presso il difen	sore avv.		

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

Oggetto: contratto di conto corrente

Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19-04-2022

IN FATTO

Con atto di citazione gli attori, nella qualità di correntista la e di garanti gli altri, contestavano l'applicazione sui rapporti intrattenuti con la banca convenuta di competenze base costituite da interessi ultra legali, dalla commissione di massimo scoperto, da valute fittizie e da spese forfettarie nonché i meccanismi moltiplicativi delle competenze base costituite dall'anatocismo degli interessi ultra legali, dalle valute, dall'anatocismo della c.m.s. e dagli addebitamenti sul capitale sicchè concludevano per l'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB del contratto di c/c (già c/c 1) e di tutti i conti ad esso correlati, per l'accertamento della nullità ed inefficacia dei medesimi conti in relazione agli artt. 1283, 1284, 1325, 1340, 1418 e 2697 c.c. nonché agli artt. 117 e 118 del T.U.B., per l'accertamento all'esito del corretto dare-avere tra le parti, per l'accertamento della non debenza di ogni addebito in violazione della Legge 108/1996, per la rideterminazione del saldo dovuto nell'ipotesi di contratto di apertura ancora in essere ovvero, nell'ipotesi di sua chiusura, per la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, per la declaratoria della nullità della fideiussione omnibus e, infine, per la condanna della banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Costituendosi la concludeva per il rigetto delle avverse domande ritenendole non adeguatamente giustificate probatoriamente.

Espletata, quindi, articolate indagine tecnico-contabile, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19-04-2022, era definitivamente decisa in data 18-07-2022.

IN DIRITTO

Preliminarmente alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu all'udienza del 28-01-2020, si conferma la revoca dell'ordinanza precedentemente resa in data 04-06-2019.

Pur aderendo, infatti, all'indirizzo di legittimità espresso nell'ordinanza n°30822/2018, tuttavia la completezza della documentazione fornita da parte attrice elide la rilevanza della pronunzia al fini della decisione del presente giudizio.

Nel merito, le domande attoree tendono alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n°, nonché dei collegati contratti per inosservanza della forma scritta, per l'illegittima applicazione dell'anatocismo e di tassi d'interesse usurari mirando, all'esito, alla determinazione del legittimo dare-avere tra le parti, alla restituzione di quanto incassato in eccedenza dalla banca, alla declaratoria di nullità della fideiussione ed alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi.

Relativamente al primo profilo, il ctu ha verificato l'insussistenza di contratti scritti relativamente ai rapporti secondari.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di disciplina dei contratti bancari ... in forza della delibera del CICR del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità" (Cass. 7763/2017).

Più recentemente la Suprema Corte con ordinanza n°926/2022 ha ribadito come l'apertura di credito in conto corrente debba essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente stipulato in forma scritta.

Nel caso di specie al contratto di conto corrente

assistito dalla prescritta forma scritta, accedono un contratto di apertura di credito affidata oltre ai conti secondari n.ri

Accertata, quindi, la mancanza di contratti scritti relativamente ai conti secondari sopra riportati, e quindi la fondatezza sotto tale aspetto della domanda attorea, sarebbe stato onere della banca, eccipiente la circostanza della disciplina dei rapporti *per relationem*, dimostrare la sufficiente regolamentazione contenuta nel contratto "madre" ai fini della determinazione delle condizioni dei contratti "figlio", onde giustificare l'applicabilità dell'invocata delibera derogativa del CICR.

Non avendo, invece, parte convenuta assolto a detto onere, merita accoglimento la domanda di nullità dei contratti secondari per difetto della forma scritta.

Oltre tutto il contratto "madre" risulta stipulato già in data 04-01-1999 e, quindi, antecedentemente alla delibera del CICR che, ai sensi del comma 2 dell'art. 117 TUB, ha specificato i termini in cui particolari contratti secondari possano essere conclusi anche in forma diversa da quella scritta.

Sulla scorta di ciò, il consulente dell'ufficio ha proceduto a rideterminare le competenze trimestrali nei termini di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB dei conti stessi, "addebitando le stesse sul conto".

Avendo, quindi, verificato come l'art. 7 del contratto del 04-01-1999 preveda che i conti debitori vegano chiusi contabilmente con cadenza trimestrale mentre gli interessi a credito del correntista siano contabilizzati a fine anno, in spregio quindi alla delibera del CICR del 09-01-2000, il ctu ha provveduto a defalcare dal dovuto il frutto dell'illegittimo anatocismo ottenendo un saldo finale a vantaggio del correntista di € 18.659,10.

In relazione, poi, alla verifica del superamento del tasso soglia, il ctu ha elaborato due distinti conteggi applicando alternativamente le istruzioni della Banca d'Italia ovvero applicando letteralmente il disposto di cui all'art. 644 c.p..

In proposito si reputa come sulle istruzioni della Banca d'Italia debba prevalere la normativa primaria rappresentata dall'art. 644 c.p. nella parte in cui, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso, univocamente esclude dal conteggio le sole voci rappresentate dalle imposte e dalle tasse.

In senso conforme la Suprema Corte nella sentenza n°17466/2020 ha chiarito come "le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.".

Conseguentemente si aderisce alle conclusioni peritali con le quali, sulla scorta del superamento del tasso soglia nei trimestri indicati dell'ultima integrazione, è determinato un saldo positivo finale a credito del correntista di € 55.984,00 al 31-12-2017.

In accoglimento, quindi, della domanda di ripetizione dell'indebito, la banca è condannata alla corresponsione della somma suddetta, oltre agli interessi legali dalla domanda, in favore di

La . è, altresì, condannata alla rettifica presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia della segnalazione a carico degli attori.

Quanto alla domanda di nullità della fideiussione *omnibus* non vi è riscontro circa la fondatezza della pretesa che pertanto è disattesa.

Le spese di causa seguono, infine, la soccombenza della banca convenuta e sono liquidate in ragione del valore della causa corrispondente alla somma riconosciuta a credito del correntista, come in dispositivo.

Le spese di cu seguono, coerentemente, la soccombenza della convenuta.

P.T.M.

Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;

dichiara la nullità dei contratti relativi all'apertura di credito ed agli ulteriori rapporti accedenti al conto corrente

condanna al pagamento in favore di della somma di € 55.984,00, oltre agli interessi dalla domanda;

condanna la suddetta banca a rettificare la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;

rigetta la domanda di nullità della fideiussione;

condanna alle spese del giudizio che, in

pagina 5 di 6

applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore degli avv.ti
, dichiaratisi antistatari, in complessivi € per compensi ed in € per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo della

Latina 18/07/2022

Il Giudice Dr. Pier Luigi De Cinti